

ATTO DD 491/A1614A/2021

DEL 29/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”. Bando 2020.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28.10.2015 e recepito con D.G.R n. n. 29-2396 del 9.11.2015;

vista la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” in attuazione di quanto disposto con l’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

vista la versione vigente del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3858 del 5/6/2020 e recepita con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020;

vista la DGR n. 1-1569 del 26 giugno 2020, la quale ha approvato gli indirizzi e i criteri per l’attuazione del bando 2020 dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;

vista la Determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 303 del 30 giugno 2020, che ha approvato il bando 2020 dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, comprendente 8 allegati, tra i quali l’Allegato A – Norme di attuazione;

considerato che, nel corso della prima fase di attuazione del bando 2020, si è riscontrata la presenza, all’interno delle Norme di attuazione, di alcuni errori materiali e di alcuni punti che richiedevano modifiche ed integrazioni finalizzate a migliorarne la chiarezza e l’efficacia;

visto inoltre il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti

dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e quindi la possibilità di prolungare il periodo di realizzazione e rendicontazione degli interventi previsti dai PSR;

ritenuto perciò opportuno operare alcune integrazioni e modifiche alle norme di attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, e in particolare estendere ai primi mesi del 2023 il periodo di realizzazione e rendicontazione degli interventi di imboscimento previsti dal bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020;

visto l'articolo 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

## **DETERMINA**

di approvare le integrazioni e le modifiche alle Norme di attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 approvate con D.D. del Settore Foreste n. 303 del 30 giugno 2020, riportate nell'Allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall'articolo 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE  
OPERAZIONE 8.1.1 DEL PSR 2014-2020 – BANDO 2020**

1) Par. 7.2. SUPERFICI AMMISSIBILI

La frase “Per le azioni 1 e 2 sono ammissibili esclusivamente le seguenti **superfici**, di proprietà privata o pubblica, che risultino **ad uso agricolo** dall’ultima validazione del fascicolo aziendale, effettuata a partire dal **18-12-2017:**” viene corretta come segue: “Sono ammissibili le seguenti **superfici**, di proprietà privata o pubblica, che risultino **ad uso agricolo** dall’ultima validazione del fascicolo aziendale, effettuata a partire dal **7-1-2020 .”**

2) Par. 7.5. CRITERI DI SELEZIONE

Nelle precisazioni relative ai singoli criteri, riportate a pag. 11, il testo relativo ai criteri 7-8-9-10-11 (Localizzazione) “ il punteggio viene attribuito se almeno il 50% della superficie delle particelle catastali su cui è previsto l’intervento, in fase di presentazione della domanda di sostegno, ricade anche solo parzialmente nell’area descritta dallo specifico criterio. Ciò significa che per tali criteri il punteggio sarà modificato in diminuzione solo nel caso di variante con sostituzione di particelle catastali” viene sostituito dal seguente: “Il punteggio viene attribuito se almeno il 50% della superficie delle particelle catastali su cui è previsto l’intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno ricade nell’area descritta dallo specifico criterio. Il punteggio viene comunque attribuito se almeno il 50% della superficie concretamente interessata dall’intervento ricade nell’area descritta dallo specifico criterio.”

3) Par. 7.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

a pag. 13, al punto relativo all’art. 1 comma 6, viene eliminato il seguente refuso “(scaricabile a quale pagina?)”

4) Cap. 8 - CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

A) Par. 8.1 Arboricoltura da legno a ciclo breve (Pioppicoltura):

a pag. 15, al fondo del paragrafo relativo agli impianti polispecifici, si aggiunge la seguente precisazione:

“La fascia perimetrale di specie autoctone, in considerazione delle sue finalità ambientali e delle regole per l’accertamento degli interventi indicate al par. 16.1, deve risultare connessa spazialmente e funzionalmente all’impianto di pioppo. Per tali motivi negli impianti polispecifici la distanza della fascia perimetrale di specie autoctone dall’impianto di pioppo non dovrebbe essere maggiore della larghezza dell’interfilare del pioppeto e comunque non potrà superare gli 8 metri dal filare di bordo del pioppeto, misurata dal piede degli alberi.”

B) Par. 8.2.2 Arboricoltura a ciclo medio lungo con piante tartufigene:

al fondo della pag. 17, dopo il capoverso “Non saranno ammessi impianti realizzati con l’impiego di piante micorrizzate con scorzone ...” si inserisce il seguente periodo:

“Nel caso di interventi che prevedono l’impiego sul medesimo appezzamento di piante micorrizzate con scorzone in una parte e di piante atte alla micorrizzazione con tartufo bianco pregiato sulla restante parte della superficie, tra le due zone dovrà essere lasciata una fascia di rispetto inerbita di larghezza pari a 10 metri. Tale fascia viene considerata superficie connessa all’impianto, cui viene riconosciuta la parte di spese quantificate secondo i costi standard”.

C) Par. 8.4 - materiale FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE: il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

“Il MFM dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”), correttamente compilato in ogni sua parte”.

## 5) Cap. 10 – SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Par. 10.1 Costi standard e prezzario.

A) Alla fine di pag. 22, prima della frase “Ciò significa che:” viene inserito il seguente periodo:

“Si precisa che all’interno della descrizione dell’unità di costo standard per le azioni 2 e 3 la frase “messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato ” significa che i costi delle lavorazioni del terreno (eventuale rippatura, aratura, erpicatura), preliminari all’impianto, sono già conteggiati all’interno del medesimo costo standard.”

B) All’inizio di pagina 23, prima della frase “Pertanto nella compilazione della domanda telematica ...” si aggiunge il seguente periodo:

“Con riferimento alle Unità di Costo Standard per la sottoazione 2B – Arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, che quantifica i costi standard per gli impianti con densità comprese tra 238 e 500 piante ad ettaro, si precisa che nel caso in cui la densità di impianto sia inferiore alle 238 piante/ha o superiore alle 500 piante/ha, il costo standard dovrà essere calcolato utilizzando i seguenti costi unitari per pianta, indicati a pag. 10 dell’Allegato 3 alle Norme:

- AP.12.01 pari a 3,82 € per impianti con meno di 238 piante/ha;

- AP.12.02 pari a 3,39 € per impianti con più di 500 piante/ha.

Tali importi unitari dovranno essere moltiplicati per il numero di piante utilizzate.”

## 6) Cap. 13 - DOMANDA DI SOSTEGNO

Par. 13.3.2 Casi particolari

tra i due capoversi Domanda di rinuncia e Comunicazione di errore palese si inserisce il seguente capoverso:

“Domanda di voltura - in allegato alla domanda di voltura deve essere trasmesso un nuovo Piano di coltura sottoscritto da tutti i proprietari delle superfici interessate dall’intervento di impianto, allegando per ciascuno di essi copia di documento di riconoscimento in corso di validità”.

## 7) TERMINE PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La data 30 giugno 2022, termine indicato al cap. 5 e al par. 15.1 per la realizzazione e rendicontazione dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento, è sostituita dalla seguente: **“30 aprile 2023”**.